

Regolamento per i corsi di studio in contitolarità

(approvato dal Senato Accademico il 29.02.2012)

1 – Quadro Normativo

1.1. Lo Statuto prevede che la titolarità dei corsi di studio (CdS) sia attribuita tenendo conto “ [...] della prevalenza di docenti dei settori scientifico-disciplinari presenti nell’ordinamento dei singoli Corsi di studio” (art. 21, comma 1).

1.2. Lo Statuto prevede, altresì, che la contitolarità di un CdS fra più Dipartimenti sia ammessa “in presenza di un progetto formativo complesso, nel rispetto delle condizioni e delle modalità fissate dagli appositi Regolamenti” (art. 21, comma 2).

1.3. Le Linee di indirizzo per la costituzione dei nuovi Dipartimenti (Senato Accademico 9.5.2011) precisano che la titolarità o la contitolarità dei corsi di studio ai Dipartimenti viene attribuita “tenuto conto della prevalenza dei docenti dei SSD presenti nell’ordinamento dei singoli corsi di studio; è ammessa la contitolarità di un corso di studio fra due o più Dipartimenti, in presenza di particolari esigenze di integrazione didattica”.

1.4. La Nota Ministeriale del 31.1.2012, Allegato 1, in merito all’afferenza dei CdS ai Dipartimenti, stabilisce che “ogni corso di studio deve afferire ad un “dipartimento di riferimento” individuato di norma in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso. E’ ammessa la possibilità di prevedere una afferenza del singolo corso di studio anche a più dipartimenti tra cui andrà comunque individuato quello di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio”.

2 - Responsabilità condivisa di un corso di studio fra più Dipartimenti (contitolarità)

2.1. La responsabilità di un CdS può essere attribuita congiuntamente a due o più Dipartimenti che ne facciano richiesta, quando essi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio.

2.2. Per ogni corso di studio il Senato Accademico definisce il Dipartimento di Riferimento (DdR) cui esso afferisce. Qualora la responsabilità di un CdS sia condivisa fra più Dipartimenti contitolari, il Senato Accademico definisce, fra questi, il Dipartimento di riferimento in base alla prevalenza relativa del contributo didattico ai SSD del piano di studi - calcolata secondo le regole definite al successivo punto 3.2 - fatte salve diverse e motivate indicazioni formulate di concerto dai Dipartimenti contitolari.

2.3. L’attribuzione della responsabilità di un corso di studio (titolarità/contitolarità) impegna un Dipartimento a garantire la copertura degli insegnamenti nei SSD per i quali ad esso abbiano afferito docenti di ruolo, nei limiti del debito didattico di ciascun docente, per l’intera durata legale del CdS (in anni accademici).

2.4. Qualora la responsabilità di un CdS sia attribuita congiuntamente a due o più Dipartimenti, ciascuno di essi ha il diritto, se lo richiede, ad una rappresentanza paritetica di propri docenti nel Comitato per la Didattica.

2.5. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze degli studenti nei consigli di Dipartimento, tutti gli studenti di un corso di studio in contitolarità sono attribuiti al DdR.

2.6. Qualora un CdS - o alcuni curricula dello stesso - sia attivato in sedi dell'Ateneo diverse da quella di uno o più Dipartimenti contitolari, gli studenti sono attribuiti, ai soli fini dell'elettorato attivo e passivo dei propri rappresentanti nei consigli di Dipartimento, al Dipartimento della sede dell'Ateneo in cui è attivato il corso di studio o il curriculum a cui sono iscritti, a condizione che tale Dipartimento sia contitolare dell'intero CdS. A norma di quanto prescritto dalla nota ministeriale di cui al punto 1.4, nonché ai fini delle responsabilità per la programmazione didattica di cui al successivo punto 4, il Senato individua, comunque, un solo DdR secondo le regole definite al precedente punto 2.2.

2.7. Le titolarità/contitolarità attribuite al momento della prima istituzione dei nuovi Dipartimenti avranno validità per un triennio accademico, a partire dall'a.a. 2012/13.

2.8. I contributi studenti per laboratori ed esercitazioni relativi ai corsi di studio in contitolarità sono attribuiti a ciascuno dei Dipartimenti interessati in proporzione alla rispettiva percentuale di contributo al piano di studi, calcolata secondo le regole definite al successivo punto 3.2.

3. Criteri per la condivisione della responsabilità di un corso di studio fra più Dipartimenti

3.1. Quando due o più Dipartimenti non concordino nella richiesta di condividere la responsabilità di un CdS, il Senato Accademico ne attribuisce la contitolarità a tutti i Dipartimenti che ne fanno richiesta se la percentuale d'impegno dei relativi docenti nel piano di studio è superiore al valore $(100/N \times 0,8)\%$ ¹ calcolato secondo le regole definite al successivo punto 3.2. Tale percentuale non si applica qualora la contitolarità sia accettata da tutti i Dipartimenti interessati; in tal caso deve essere tuttavia rispettato il vincolo dell'impegno didattico minimo previsto al successivo punto 3.4.

3.2. La percentuale di cui al punto 3.1 si calcola con riferimento a tutti i SSD degli insegnamenti delle tipologie di base, caratterizzanti e affini e integrative del piano di studio presenti nei vari Dipartimenti che richiedono la contitolarità², in funzione del numero di CFU attribuiti ad ognuno dei SSD.

Con riferimento agli insegnamenti opzionali, ossia quando i piani di studio prevedano che gli studenti debbano conseguire un numero R di CFU nell'ambito di una "rosa" di insegnamenti (ciascuno pari a n CFU, con somma $S = \sum n > R$), il valore in CFU di ogni insegnamento attivato nella "rosa" è ridotto (n_{rid}) in misura pari al rapporto tra il numero di CFU obbligatori per gli studenti (R) e la somma (S) dei CFU attivati [$n_{rid} = n \times R/S$]. Tale correzione intende evitare che la percentuale d'impegno di un Dipartimento sia impropriamente sopravvalutata per effetto dell'attivazione di molti insegnamenti facenti parte di una rosa.

¹ Dove N è il numero dei Dipartimenti che chiedono la contitolarità.

² Sono quindi esclusi, ai fini del calcolo, gli insegnamenti eventualmente attivati in SSD nei quali non sono presenti docenti di ruolo nei Dipartimenti che hanno fatto richiesta di titolarità/con titolarità, o nei quali non sono presenti docenti di ruolo nell'intero Ateneo.

Quando per uno stesso SSD i docenti dell'Ateneo afferiscano a più Dipartimenti che abbiano fatto richiesta di contitolarità, i relativi CFU sono proporzionalmente ripartiti in funzione del peso dei docenti presenti in ciascuno dei Dipartimenti per quel dato SSD. Tale peso è ottenuto sommando i docenti del SSD, con valore 1 per ogni professore di prima e seconda fascia, e 0.75 per ogni ricercatore di ruolo e a tempo determinato.

3.3. Quando un CdS è organizzato in curricula, la contitolarità è attribuita ai Dipartimenti che ne facciano richiesta a condizione che la percentuale d'impegno di cui al punto 3.1 sia rispettata in almeno un curriculum. In questo caso, il DdR è individuato nel Dipartimento che risulta avere la percentuale di impegno maggiore calcolata facendo la media aritmetica dei valori relativi a ciascun curriculum, fatte salve diverse e motivate indicazioni formulate di concerto dai Dipartimenti contitolari.

3.4. La soglia minima di impegno didattico in un corso di studio necessaria per l'attribuzione della responsabilità (titolarità/contitolarità) ad un Dipartimento, è definita pari al valore $(100/N \times 0,5)\%$ calcolato secondo le regole descritte al successivo punto 3.2.

4. Responsabilità della programmazione didattica in ipotesi di contitolarità dei corsi di studio

4.1. Qualora la responsabilità di un corso di studio sia attribuita a due o più Dipartimenti in contitolarità, le proposte sull'attivazione, disattivazione e soppressione del corso di studio e sulle modifiche all'ordinamento, Regolamento didattico e piano di studio devono essere deliberate da tutti i Dipartimenti contitolari e trasmesse agli organi di competenza dell'Ateneo a cura del DdR. In caso di mancato accordo sulle proposte fra tutti i Dipartimenti contitolari, la decisione spetta al Senato Accademico. Al DdR spetta la responsabilità della verifica dei requisiti di docenza, dei requisiti di trasparenza e della gestione del sito web del CdS.

4.2. Sugli insegnamenti dei SSD in cui docenti di ruolo afferiscono a uno o più Dipartimenti contitolari, questi hanno la priorità nell'attribuzione dei compiti didattici rispetto ai docenti di Dipartimenti non contitolari³.

4.3. Ciascuno dei Dipartimenti contitolari delibera in merito all'attribuzione degli incarichi d'insegnamento ai docenti ad esso afferenti. Per i SSD in cui docenti di ruolo afferiscono a più Dipartimenti contitolari, l'assegnazione degli incarichi deve avvenire di concerto fra tutti i Dipartimenti interessati. Le relative delibere sono trasmesse dai Dipartimenti contitolari al DdR, che ne cura il coordinamento e la trasmissione ai competenti Uffici dell'Ateneo.

4.4. Il DdR delibera sull'attribuzione degli incarichi d'insegnamento a docenti afferenti a un Dipartimento non contitolare, previo il nulla osta dello stesso, e verificata la non disponibilità di docenti di ruolo dei Dipartimenti contitolari.

4.5. Per gli insegnamenti che devono essere coperti da personale non di ruolo dell'Università di Siena mediante contratti di cui all'art. 23, comma 1 della L.240/10, ciascun Dipartimento contitolare di un CdS è responsabile della proposta di stipula da inviare al Rettore per i SSD in esso presenti in maniera esclusiva. Per i SSD presenti in due o più Dipartimenti contitolari di un CdS, o per i SSD non presenti in alcuno dei dipartimenti contitolari, la procedura di proposta di stipula dei suddetti contratti spetta al DdR. Tutte le proposte di stipula dei suddetti contratti devono

³ Cfr Senato Accademico, "Note di Indirizzo sul processo di Dipartimentalizzazione", 20.7.2011

comunque essere inviate DdR che verifica il rispetto dei requisiti di legge e ne cura l'invio al Senato Accademico.

4.6. Per gli insegnamenti che devono essere coperti mediante contratti di cui all'art. 23, comma 2 della L.240/10, il DdR delibera le proposta di bando e nomina la commissione di selezione, di concerto con i Dipartimenti contitolari.